

**CAV S.p.A.**  
**Concessioni Autostradali Venete**

Sede Legale: via Bottenigo, 64 a - 30175 Marghera - Venezia  
Tel. 041-5497111 - Fax. 041-935181  
R.I./C.F./P.IVA 03829590276 - Iscr. R.E.A. VE 0341881  
Cap. Sociale € 2.000.000,00

**AUTOSTRADE IN CONCESSIONE:** Autostrada A4  
Autostrada A57 – Tangenziale di Mestre  
Raccordo per l’Aeroporto “Marco Polo”

**OGGETTO:** SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA  
APPARECCHIATURE “CASSA AUTOMATICA”

**ALLEGATO:** CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

**A**

- NORME GENERALI -

**EDIZIONE:** Anno 2013

<i>Art. 1 - Oggetto dell'appalto.....</i>	<i>2</i>
<i>Art. 2 - Ammontare dell'appalto.....</i>	<i>2</i>
<i>Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 4 - Documenti che faranno parte del contratto.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 5 - Fallimento dell'Impresa.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 6 - Termini di esecuzione del servizio.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 7 - Penali in caso di ritardo.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 8 - Risoluzione del contratto - esecuzione d'ufficio.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 9 - Pagamenti.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 10 - Cessione del contratto e cessione dei crediti.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 11 - Oneri e obblighi a carico dell'Impresa.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 12 - Oneri e obblighi speciali a carico dell'Impresa.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 13 - Subappalto.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 14 - Controversie.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 15 - Spese contrattuali, imposte, tasse.....</i>	<i>7</i>

## PREMESSA

Il presente Capitolato regola e disciplina l'appalto di servizi tra Impresa appaltatrice (che per brevità sarà in seguito chiamata "**Impresa**" o "**Appaltatore**") e la CAV S.p.A. Concessioni Autostradali Venete - con sede in Marghera (VE), via Bottenigo 64/a - (che per brevità sarà chiamata "**Società**") ed integra, facendone parte sostanziale, il contratto che verrà stipulato, e pertanto la sottoscrizione del Contratto d'Appalto implica di per sé l'accettazione integrale, senza riserve od eccezioni, del presente Capitolato Speciale in ogni sua parte, nessuna esclusa.

Fermi restando tutti i poteri di controllo e di intervento diretto nella gestione del Contratto che spettano alla Stazione Appaltante, la Società potrà farsi rappresentare nei confronti dell'Impresa, per quanto concerne l'esecuzione del servizio appaltato ed ogni conseguente effetto, dalla propria Direzione per l'esecuzione del contratto.

## NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

### Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. Formano oggetto del presente appalto gli interventi e le prestazioni occorrenti per realizzare il servizio di assistenza tecnica, con interventi programmati e su chiamata, delle n. 22 apparecchiature "casce automatiche" di esazione del pedaggio presso le stazioni autostradali di competenza della Società, il tutto meglio illustrato nel Capitolato Speciale di Appalto – Descrittivo e prestazionale.

2. Sono compresi nell'appalto tutte le forniture e le prestazioni necessarie per dare il servizio completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dagli altri elaborati progettuali, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste, delle quali l'Impresa dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

### Art. 2 - Ammontare dell'appalto

1. L'importo del servizio del servizio posto a base di gara è definito come segue:

1	Importo del servizio	€ 504.504,00
2	Oneri per la Sicurezza	€ 10.296,00
(1+2)	Importo a base d'appalto	€ 514 800,00

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo del servizio come risultante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara applicato all'importo di cui al comma 1, punto 1 al netto degli oneri della sicurezza di cui all'art. 131 del D.lgs. 163/2006 indicati al comma 1 punto 2..

Per quanto riguarda gli oneri della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa, essi devono considerarsi a carico dell'Impresa stessa che li dichiara congrui rispetto a quelli desumibili da prezziari specialistici o dal mercato.

3. Trattandosi di interventi non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 89 comma 1 lettera a, del D. Lgs. n° 81 del 2008, non è stato redatto il piano di sicurezza e coordinamento né nominato il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. E' fatto obbligo pertanto all'assuntore del servizio predisporre, al fine della stipula del contratto, il piano sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento. Ai sensi del comma 3 dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 la Società promuoverà la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei

rischi (D.U.V.R.I.) che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze, fermo restando i rischi specifici derivanti dall'attività delle Imprese Appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

I prezzi unitari e gli importi delle prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto sono sempre considerati al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto. Tutte le prestazioni eseguite saranno liquidate a misura secondo quanto stabilito dal presente Capitolato, attraverso l'applicazione dei prezzi unitari di cui all'apposito elenco. Tali prezzi devono considerarsi compensativi di tutti gli oneri ed alee a carico dell'Impresa per la realizzazione, a perfetta regola d'arte, delle prestazioni contrattuali nonché quelle per i pedaggi autostradali che l'Impresa dovrà sostenere e di tutti gli obblighi nessuno escluso, derivanti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dagli altri elaborati progettuali.

5. La Società, nell'ambito dei tratti autostradali e loro pertinenze oggetto del presente appalto, si riserva il diritto, insindacabile, di affidare lavori e/o prestazioni di lavori di qualsiasi tipo ed importo ad altre Imprese, senza che l'Impresa possa sollevare eccezioni di sorta.

### **Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto**

1. Il contratto è stipulato "a corpo" in base alle norme del presente Capitolato. La stipula avrà luogo secondo i termini stabiliti dall'art. 11 comma 9 e 10 del D.lgs. 163/2006 s.m.i..

2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

### **Art. 4 - Documenti che faranno parte del contratto**

1. Faranno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, anche qualora non materialmente allegati:

- il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- il Capitolato Speciale d'Appalto – Descrittivo e prestazionale;
- l'Elenco Prezzi Unitari;
- il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (D.U.V.R.I.);
- il piano sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il regolamento generale approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207;
- il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n° 145, per quanto applicabile;
- il D.Lgs. 163/2006 s.m.i.;
- il D.Lgs. 09.04.2008 n° 81 s.m.i..

tutto ciò indipendentemente dal fatto che talune norme dei testi suddetti siano esplicitamente richiamate ed altre no.

### **Art. 5 - Fallimento dell'Impresa**

In caso di fallimento dell'Impresa la Società può avvalersi, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 140 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.

#### **Art. 6 - Termini di esecuzione del servizio**

1. Il servizio nel complesso dovrà essere eseguito in **1095 (mille novatacinque)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto indicata nell'apposito verbale e avrà comunque termine al 31.12.2016.

#### **Art. 7 - Penali in caso di ritardo**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione generale del servizio, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione del servizio viene applicata una penale pari all'1,00 per mille (uno per mille) sull'importo netto contrattuale.

2. Nel caso di interventi su chiamata, se l'impresa non inizierà l'intervento secondo quanto riportato nel Capitolato Speciale di Appalto – Descrittivo e prestazionale, viene applicata una penale progressiva pari a € 250,00 (Euro duecentocinquanta/00) per ogni infrazione.

3. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel documento unico di valutazione dei rischi "D.U.V.R.I.", per ogni singola infrazione rilevata, viene applicata una penale pari ad € 200,00 (Euro duecento/00).

E' salvo diritto della Società al risarcimento di eventuali maggiori danni, nonché di procedere alla risoluzione del contratto se le inadempienze fossero ripetute od abituali.

L'importo complessivo delle penali comminate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 12, in materia di risoluzione del contratto.

#### **Art. 8 - Risoluzione del contratto - esecuzione d'ufficio**

1. La Società ha la facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione del servizio;

b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto riguardo ai tempi e modalità di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;

d) inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;

e) sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell'Impresa senza giustificato motivo;

f) rallentamento delle lavorazioni, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare il servizio nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo del servizio;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 o ai piani sostitutivi di sicurezza di cui all'art. 131 del D.Lgs. 163/2006 o del documento unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.) di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dell'esecuzione del contratto o dal Responsabile del Procedimento;

l) nel caso di mancato rispetto di quanto stabilito dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136;

m) mancata osservanza delle regole ed i precetti comportamentali contenuti nel codice etico e Modello di Organizzazione, Gestione, Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 adottato dalla Società; tale codice è reso disponibile sul sito internet [www.cavspa.it](http://www.cavspa.it).

2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Impresa, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Società è fatta all'Impresa nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza degli interventi eseguiti.

### **Art. 9 – Pagamenti**

1. I pagamenti avvengono con cadenza **bimestrale anticipata**, previa presentazione di specifiche fatture.
2. La Società provvede al pagamento delle predette fatture entro i successivi 60 giorni, esclusivamente mediante emissione dell'apposito bonifico bancario sul conto corrente dedicato al ricevimento, comunicato dall'Impresa ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
3. All'emissione delle fatture la Società provvederà d'ufficio (art. 16 bis comma 10 della legge 2/2009 s.m.i.), attraverso lo "Sportello Unico Previdenziale", alla richiesta del "Documento Unico di Regolarità Contributiva", rilasciato dall'Ente/Enti territoriali competenti in cui viene svolto il servizio sia per l'Impresa che per eventuali subappaltatori. Qualora per l'Impresa il "Documento Unico di Regolarità Contributiva" risultasse non regolare, si provvederà a sospendere il pagamento fino alla presentazione di documentazione comprovante la regolarità contributiva.

### **Art. 10 - Cessione del contratto e cessione dei crediti**

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato alla Società e da questa accettato ai sensi del comma 3 dell'articolo 117 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.,

### **Art. 11 - Oneri e obblighi a carico dell'Impresa**

1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d'Appalto, al regolamento generale, al presente Capitolato Speciale d'Appalto ed al Capitolato Speciale di Appalto – Descrittivo e prestazionale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza dei lavoratori, sono a carico dell'Impresa gli oneri e gli obblighi che seguono, la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza dal Direttore dell'esecuzione del contratto, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che gli interventi eseguiti risultino a tutti gli effetti a perfetta regola d'arte:
  - l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Società, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Impresa, a termini di contratto;
  - le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal Capitolato Speciale – Descrittivo e prestazionale;
  - l'adozione, nel compimento di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, considerando che gli interventi verranno effettuati con attività funzionanti, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Impresa, restandone sollevati la Società, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei servizi;

- a far pervenire alla Società, prima dell'inizio del servizio, il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.; dovrà inoltre attenersi ai contenuti del DUVRI emesso dalla Società e facente parte dei documenti contrattuali. Con la sottoscrizione del contratto l'impresa si dichiara peraltro edotta delle normative vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro e di adoperarsi per:
  - mettere in condizione il proprio personale di rispettare dette normative;
  - formare ed informare il proprio personale nei rischi connessi alle attività lavorative, nel corretto utilizzo dei DPI e sulla corretta esecuzione delle procedure di sicurezza;
- nel caso di interventi che dovessero interferire con la normale attività lavorativa del personale della Società, l'impresa avrà l'onere di segnalare adeguatamente l'intervento stesso anche eventualmente recintando l'area e precludendone temporaneamente l'accesso;
- il pagamento di tutte le spese di pedaggio in autostrada per tutti i mezzi di trasporto e non, occorrenti all'Impresa per l'esecuzione del servizio.

### **Art. 12 – Oneri e obblighi speciali a carico dell'Impresa**

1. L'Impresa è obbligata:

- ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
- a consegnare al Direttore dell'esecuzione del contratto, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e ordinate dal Direttore dell'esecuzione del contratto che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- a produrre un "rapporto di lavoro" con riportati gli interventi svolti; tale "rapporto di lavoro" dovrà essere firmato dall'Impresa e controfirmato dalla Società. I "rapporti di lavoro" dovranno essere consegnati regolarmente al Direttore dell'esecuzione dell'appalto, costituendo pertanto la base per il controllo e monitoraggio della prosecuzione del servizio.

2. All'inizio dell'appalto l'Impresa dovrà trovarsi provvista a sue cure e spese di un recapito telefonico operativo. A tale recapito dovrà rispondere il titolare dell'Impresa (o persona di sua fiducia), che abbia la possibilità di disporre immediatamente di personale e dei mezzi necessari. Tale richiesta di utenza telefonica può essere soddisfatta con la sola messa a disposizione di un recapito telefonico relativo ad apparato cellulare. Dovrà inoltre essere dotato di linea telefax. Di tale recapito dovrà essere fornita comunicazione scritta. Eventuali aggiornamenti o modifiche dovranno pervenire per iscritto con congruo anticipo.

3. All'inizio del servizio l'Impresa dovrà produrre al Direttore dell'esecuzione del contratto, un elenco nominativo degli operai da essa impiegati, o che intende impiegare. Detto elenco dovrà essere aggiornato a cura dell'Impresa ad ogni eventuale variazione anche per effetto di subappalti autorizzati. L'Impresa e tramite suo i subappaltatori, dovranno corredare l'elenco di cui sopra con copia del libro unico del lavoro e copia del registro infortuni e, durante l'esecuzione del servizio, copia del registro presenze.

### **Art. 13 – Subappalto**

E' assolutamente vietato, sotto la pena di immediata risoluzione del Contratto per colpa dell'Impresa e del risarcimento di ogni danno e spesa della Società, il subappalto, anche parziale, della fornitura oggetto dell'appalto, a meno che non intervenga, da parte della Società, una specifica autorizzazione scritta. In ogni caso però l'Impresa resterà ugualmente, di fronte la Società, responsabile delle attività o interventi subappaltati in solido con l'Impresa subappaltatrice.

Fermo quanto stabilito dalle precedenti disposizioni nei rapporti tra la Società e l'Impresa, qualsiasi subappalto o cottimo dovrà in ogni caso essere autorizzato ai sensi dell'art. n° 118 della D.lgs. 12.04.2006 n° 163 s.m.i.;

#### **Art. 14 – Controversie**

1 Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto e che non si sia potuta risolvere in via conciliativa direttamente tra le parti, quale che sia la sua natura, tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, sarà deferita al giudice competente del Foro di Venezia.

#### **Art. 15 – Spese contrattuali, imposte, tasse**

1. Sono a carico dell'Impresa senza diritto di rivalsa le spese contrattuali
2. A carico dell'Impresa restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sul servizio oggetto dell'appalto.
3. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e degli altri elaborati progettuali si intendono al netto dell'I.V.A..